

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA
“*Cisiamoefacciamo* APS”**

Il giorno ventisette del mese di aprile dell'anno 2019 in Trappeto (Pa) via Erasmo Lucido 2 , alle ore 17, si sono riuniti i seguenti signori:

- 1) Rappa Paolo, nato a Partinico (Pa) il 15.07.1956 e residente a Trappeto (Pa) in Via Erasmo Lucido 2/A, C.F RPPPLA56L15G348O;
- 2) Di Maria Francesca Maria, nata a Partinico (Pa) il 05.09.1960 e residente a Roma in Via Gaudenzio Fantoli 18, C.F DMRFNC60P45G348V;
- 3) Rappa Giuseppe Antonio, nato a Partinico (Pa) il 06.06.1989 e residente a Roma in Via Gaudenzio Fantoli 18, C.F RPPGPP89H06G348Q;
- 4) Rappa Francescopaolo Pio, nato a Palermo (Pa) il 23.08.1995 e residente a Roma in Via Gaudenzio Fantoli 18, C.F RPPFNC95M23G273B ;
- 5) Mistretta Rosa, nata a Monreale (Pa) il 25.4.1939 e residente a Roma in Via Gaudenzio Fantoli 18, C.F MSTRSO39D65F377P;
- 6) Rappa Daniela, nata a Partinico il 22.08.1986 e residente a Roma in Via Francesco Pallavicini 54, C.F RPPDNL86M62G348U;
- 7) Tranchina Andrea, nato a Partinico il 19.08.1981 e residente a Roma in Via Francesco Pallavicini 54, C.F TRNNDR81M19G348C;

I comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

E' costituita fra i suddetti comparenti l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Cisiamoefacciamo - APS" ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), la cui disciplina è indicata nello Statuto allegato sotto la lettera A, che costituisce parte integrante del presente atto.

Articolo 2

L'Associazione ha sede attualmente a Roma in via Gaudenzio Fantoli 18 .

Articolo 3

L'Associazione è apartitica, senza fini di lucro neanche indiretto. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- p) **servizi finalizzati all'inserimento** o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- s) **agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Articolo 4

L'Associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la libera e volontaria adesione all'Associazione, che avviene con domanda dell'interessato al Consiglio Direttivo il quale delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguitate e le attività di interesse generale svolte. In caso di comunicazione di diniego, che deve essere motivato, è previsto il ricorso all'Assemblea. Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dagli Associati, i quali hanno tutti pari diritti ed obblighi, la gratuità delle prestazioni dei volontari, l'elettività delle cariche sociali.

Articolo 5

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra associazione di promozione sociale o ETS che svolga stesse o analoghe attività d'interesse generale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Articolo 6

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n. 3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Rappa Paolo	Presidente
Rappa Giuseppe Antonio	Vicepresidente
Di Maria Francesca Maria	Consigliere

Articolo 7

Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

Articolo 8

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, suscettibile di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite assemblee dei Soci.

Articolo 9

L'Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione.

Articolo 10

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato nell'ordine:

- 1) *Paolo Rappa* _____
- 2) *Francesca Maria Di Maria* _____
- 3) *Giuseppe Antonio Rappa* _____
- 4) *Francescopaolo Pio Rappa* _____
- 5) *Rosa Mistretta* _____
- 6) *Daniela Rappa* _____
- 7) *Andrea Tranchina* _____